

Il quadro normativo

La regola generale

L'articolo 32 del Dpr 600/1973 dispone che i dati e gli elementi attinenti ai rapporti con gli intermediari finanziari possono essere posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41 del Dpr 600/1973, se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito o che non hanno avuto rilevanza allo stesso fine (questa parte della norma riguarda i versamenti non giustificati e tutti i contribuenti)

E quella per gli imprenditori

L'articolo 32 prevede poi, per gli imprenditori, che prelevamenti e importi riscossi nei rapporti con gli intermediari finanziari siano posti come ricavi a base delle rettifiche, se il contribuente non indica il beneficiario e se non risultano dalle scritture contabili. Con l'ulteriore condizione, dopo la legge 225/2016, che i prelevamenti siano superiori ai 1.000 euro giornalieri e, comunque, a 5 mila euro mensili. Previsioni interpretate da Cassazione e Agenzia come norme che autorizzano in automatico la rettifica

trario, i versamenti non giustificati continuano a rilevare per tutte le tipologie reddituali, incluso il reddito di lavoro autonomo.

In questo senso depone chiaramente la parte motivazionale della citata pronuncia della Consulta che ha in realtà preso in considerazione solo i prelevamenti (nella pronuncia di ieri della Cassazione c'è comunque qualche refuso). Tanto, si ricorda, in relazione alla circostanza che, nell'ambito del reddito di lavoro autonomo appare irragionevole la presunzione secondo cui ai prelievi siano collegati spese e investimenti astrattamente produttivi di componenti positivi di reddito.

Rimane sullo sfondo il fatto che la Cassazione impropriamente continua a considerare presunzione legale la previsione dell'articolo 32 del Dpr 600/1972, sia in relazione ai versamenti non giustificati che con riferimento ai prelievi e agli importi riscossi non giustificati.

La norma in questione non contiene, infatti, alcuna presunzione (né legale né semplice) in ragione del fatto che si tratta di una disposizione volta all'acquisizione da parte dell'Agenzia di dati fiscalmente rilevanti. Questi dati devono poi essere canalizzati all'interno delle specifiche norme di accertamento che vengono richiamate dallo stesso articolo 32. Quest'ultimo, infatti, prevede che le movimentazioni, per le quali non si è in grado di dare giustificazione, sono poste a base di specifiche norme di accertamento: quelle degli articoli da 38 a 41 del Dpr 600/1973. Ora, se si circoscrive l'analisi su imprese e professionisti, le norme interessate sono quelle dell'articolo 39 del Dpr 600/1973. In sostanza, la previsione dell'articolo 32 (disciplinante – anche – le indagini finanziarie e non gli “accertamenti bancari”) vuole stabilire semplicemente che i risultati dell'attività istruttoria vanno canalizzati, per imprenditori e professionisti, nelle rettifiche dell'articolo 39 del Dpr 600/1973, tra le quali non c'è alcuna presunzione legale relativa.

Indagini finanziarie, importi riscossi rilevanti solo per gli imprenditori

Cassazione

I prelevamenti devono essere sopra i 1.000 euro giornalieri o 5 mila mensili

Dario Deotto
Luigi Lovecchio

Gli importi riscossi rilevanti ai fini delle indagini finanziarie vanno riferiti alle operazioni fuori conto e non ai versamenti bancari non giustificati. La conferma giunge dall'ordinanza n. 8905 della Cassazione, che ha preso in esame la portata dell'intervento abrogativo della sentenza n.

228/2014 della Corte Costituzionale sui prelievi non giustificati in tema di indagini bancarie.

Viene osservato come non rilevi il fatto che la previsione dell'articolo 32, punto 2) del Dpr 600/1973, dopo le modifiche apportate in attuazione della sentenza – che ha dichiarato l'illegittimità della presunzione riferita ai prelevamenti dei lavoratori autonomi – ha eliminato la parola “compensi” nell'ambito di un periodo che riguarda non solo i prelevamenti ma anche gli “importi riscossi”. Quest'ultima locuzione infatti non va rivolta ai versamenti ma unicamente alle “operazioni fuori conto” e cioè, ad esempio, il cambio assegni. L'incidenza di queste ultime è quindi ora limitata all'ambito del reddito d'impresa, mentre, al con-